m_pi.AOOUSPVE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0002741.29-03-2022.h.14:43

M.I.
USR VENETO

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - ***Ufficio I***
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali della provincia di Venezia

OGGETTO: Circolare Ministero Istruzione AOODPIT n. 620 del 28 marzo 2022. Utilizzazione in altri compiti per il personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4-ter.2 del Decreto Legge n.44/2021, come introdotto dal D.L. n. 24 del 24 marzo 2022.

Si fa riferimento alla Circolare Ministeriale di cui all'oggetto che rammenta *che con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo "La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati". Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, "impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica".*
Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che "I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica".
Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.
Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Tanto premesso, le SS.LL. provvederanno ad adottare autonomamente i provvedimenti di utilizzazione in altri compiti del personale di cui trattasi, senza inoltrare alcuna documentazione a questo Ufficio.

Si rammenta che nel caso di utilizzazione in altri compiti del personale docente ed educativo la prestazione lavorativa dovuta è pari a 36 ore settimanali, da rapportare eventualmente alla prestazione part-time già in essere.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse